



**FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI PISA**

**REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

ART. 1 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Per norma statutaria, l'Assemblea dei Soci è un organo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa (la Fondazione); la Fondazione rappresenta la continuità della storia e della tradizione della Cassa di Risparmio di Pisa ed è la custode della missione di “pubblica beneficenza” fissata dai “privati individui” cittadini pisani che la fondarono.

L’Assemblea è formata da un numero complessivo di Soci che non potrà essere maggiore di 130 e minore di 90 e che è determinato di tempo in tempo dall’Assemblea medesima.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci:

- l’approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento;
- la designazione della metà dei componenti la Deputazione della Fondazione;
- la formulazione del parere preventivo per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
- la formulazione di pareri preventivi sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione;
- la formulazione di pareri preventivi sul documento programmatico, sulla relazione e bilancio consuntivo e sui programmi pluriennali della Fondazione.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, può formulare proposte e raccomandazioni alla Deputazione in materia di attività della Fondazione.

ART. 2 – IL REGOLAMENTO

Il presente regolamento dell’Assemblea dei Soci rappresenta lo strumento normativo per disciplinare il funzionamento, per definire i requisiti necessari per entrare a farne parte ed individuare le modalità che presiedono alla nomina dei Soci medesimi ed è ispirato alla ricerca dell’armonica integrazione di esperienze professionali ed al regolare ed equilibrato avvicendamento dei componenti l’Assemblea medesima.

Esso sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore e può essere modificato dall’Assemblea dei Soci riunita in apposita seduta, con il voto favorevole di non meno di due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 3 - I SOCI

I Soci contribuiscono con il loro impegno e la loro esperienza all’attività della Fondazione; essi sono scelti in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo statuto come ambito d’intervento della Fondazione nei campi della cultura, delle professioni e dell’impresa, sia per caratteristiche personali, sia per l’incarico ricoperto in enti, istituzioni e associazioni che operano nei campi sopra citati e nei settori d’intervento della Fondazione medesima.

I Soci devono essere persone con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità secondo i requisiti richiesti dall’art. 7 dello statuto della Fondazione.

Le categorie di Soci sono due: Soci di diritto e Soci elettivi.

La qualità di Socio si acquista mediante elezione da parte dell’Assemblea ovvero nomina da parte del Presidente dell’Assemblea e non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.

Il Socio ha l'obbligo morale d'impegnarsi in favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea.

L'attività di partecipazione all'Assemblea dei Soci non è compensata in alcun modo.

a) I Soci di diritto sono nominati in virtù dell'incarico che ricoprono in enti, istituzioni o associazioni fra i più rappresentativi della vita del territorio e/o che svolgono attività correlate agli scopi ed ai settori d'intervento della Fondazione indicati dallo Statuto. Essi decadono dalla qualità di Socio al venir meno dall'incarico che ha determinato la loro nomina e vengono sostituiti dal loro successore nel medesimo incarico.

I Soci di diritto non possono essere in numero superiore a 36.

b) I Soci elettivi sono eletti dall'Assemblea fra persone che siano rappresentative della società civile nei settori della cultura, dell'impresa e delle professioni e che siano ritenute capaci di contribuire validamente all'attività della Fondazione anche in relazione ai settori di intervento. Essi non possono essere in numero inferiore a 80 e superiore a 94, nel rispetto comunque dei limiti di numero totale fissati dal precedente art.1.

Non meno di tre quarti del numero complessivo dei Soci elettivi deve essere residente o domiciliato nel territorio d'intervento della Fondazione.

Essi durano in carica dieci anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

ART. 4 – I SOCI DI DIRITTO

Saranno nominati "Soci di diritto" a norma dell'art. 3 del presente regolamento, coloro che ricoprono "pro tempore" i sottoelencati incarichi:

1. l'Arcivescovo di Pisa
2. il Presidente della Provincia di Pisa
3. il Sindaco del Comune di Pisa
4. il Sindaco del Comune di Pontedera
5. il Sindaco del Comune di Cascina
6. il Sindaco del Comune di Santa Croce sull'Arno
7. il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme
8. il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa
9. il Rettore dell'Università degli Studi di Pisa
10. il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa
11. il Direttore della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento
12. l'Operaio Presidente dell'Opera della Primaziale Pisana
13. il Presidente dell'Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche
14. il Soprintendente della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara
15. il Soprintendente della Soprintendenza Archeologica per la Toscana
16. il Presidente dell'Unione Industriale Pisana
17. il Presidente dell'Associazione Toscana Piccole e Medie Industrie aderenti alla Confapi – delegazione di Pisa
18. il Presidente della Confcommercio – Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Pisa
19. il Presidente della Confesercenti – Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche di Pisa
20. il Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pisa
21. il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa
22. il Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pisa
23. il Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Pisa

24. il Presidente della Confartigianato – Confederazione Generale italiana dell’Artigianato di Pisa
25. il Presidente dell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani - di Pisa
26. il Presidente della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani di Pisa
27. il Presidente della S. Vincenzo de’ Paoli di Pisa
28. il Governatore della Misericordia di Pisa
29. il Presidente della Pubblica Assistenza di Pisa
30. il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Pisa
31. il Presidente degli Amici di Pisa
32. il Presidente degli Amici dei Musei e Monumenti Pisani
33. il Presidente della sezione “Italia Nostra” di Pisa
34. il Presidente della Fondazione Piaggio
35. il Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli
36. il Presidente della Società Storica Pisana

Il Presidente dell’Assemblea segnala con lettera raccomandata A.R., all’avente diritto a norma del comma precedente, l’inizio della procedura di nomina e lo invita a fornire le notizie necessarie alla verifica dei requisiti di cui all’art. 7 dello statuto. Il Presidente, effettuata la verifica con esito favorevole, nomina Socio l’avente diritto.

Il Socio è tenuto a segnalare alla Fondazione il venir meno dell’incarico che rappresenta, a norma del primo capoverso del presente articolo, la condizione per la nomina; in ogni caso, il Presidente, avuta notizia della cessazione di un Socio di diritto dall’incarico che ne rappresenta il presupposto, segnala con lettera raccomandata A.R. al successore nel medesimo incarico, l’inizio della procedura di nomina a Socio della Fondazione e lo invita a fornire le notizie necessarie alla verifica dei requisiti di cui all’art. 7 dello statuto. Il Presidente, effettuata la verifica con esito favorevole, nomina Socio il nuovo avente diritto.

Qualora un avente diritto alla nomina sia già Socio elettivo, la corrispondente posizione di Socio di diritto rimarrà temporaneamente vacante fino al cessare di tale condizione; analogamente avverrà nel caso in cui il Socio di diritto decada o rassegni le dimissioni.

ART. 5 – I SOCI ELETTIVI

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari possono divenire Soci elettivi della Fondazione secondo la procedura di seguito prevista.

Le candidature per l’elezione a Socio elettivo possono essere presentate dagli aspiranti Soci allegando una lettera di appoggio alla candidatura medesima firmata da non meno di 16 Soci, almeno la metà dei quali elettivi; esse possono anche essere presentate autonomamente, senza la domanda dell’aspirante Socio, da almeno 26 Soci non meno della metà dei quali elettivi.

Le candidature devono essere corredate di dettagliato curriculum vitae a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente regolamento e devono essere inoltrate per lettera raccomandata al Presidente dell’Assemblea entro il 1 novembre di ogni anno. L’Ufficio di Presidenza accerta che le domande siano redatte in conformità con le norme regolamentari e che gli aspiranti posseggano i requisiti previsti.

Il Presidente accerta, entro il 1 novembre di ogni anno, il numero dei Soci che è possibile eleggere a norma dell’art. 1 del presente regolamento e pone l’eventuale elezione all’ordine del giorno della prima riunione dell’Assemblea che si tenga dopo il 15 novembre successivo; esso prepara, sulla base delle candidature ricevute e ritenute conformi, la lista dei candidati e la mette a disposizione dei Soci presso la sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea.

L'Assemblea determina, tenendo conto del numero dei Soci eventualmente sospesi a norma del successivo art. 6, il numero dei Soci da eleggere entro i limiti stabiliti all'art. 1 del presente regolamento e procede all'elezione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione, dei nuovi Soci nell'ambito della lista di cui al capoverso precedente.

Tutti i candidati saranno inseriti in ordine alfabetico in una unica scheda. Ciascun Socio potrà esprimere un numero di voti pari al numero dei Soci da eleggere e saranno considerati eletti quei candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano d'età.

Entro 30 giorni dalla data dell'elezione da parte dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea comunicherà al candidato eletto l'elezione e, previa presentazione da parte degli interessati della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto, effettuerà la verifica e provvederà alla loro proclamazione.

Saranno considerate decadute le candidature dei non eletti e, dopo tre anni, quelle che non sia stato possibile sottoporre al voto dell'Assemblea.

ART. 6 - CAUSE DI SOSPENSIONE E DECADENZA

I Soci della Fondazione eletti nella Deputazione, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori sono sospesi, qualora ciò risulti necessario a norma dello statuto della Fondazione stessa, dall'attività di Socio fino a che duri la loro permanenza negli incarichi rispetto ai quali esiste l'incompatibilità e non potranno prendere parte attiva ai lavori dell'Assemblea per tutto il periodo della sospensione.

I Soci che perdano i requisiti previsti all'art. 3 del presente regolamento sono dichiarati decaduti dall'Assemblea.

ART. 7 - II PRESIDENTE

Il Presidente dell'Assemblea deve essere scelto fra i Soci elettivi della Fondazione.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione, e a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati.

Qualora risulti necessario, alla terza votazione si procederà al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sarà considerato eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti; nella procedura di ballottaggio, a parità di voti, prevarrà sempre il candidato più anziano d'età.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto del presente regolamento.

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per non più di 3 mandati.

L'attività del Presidente non è compensata in alcun modo.

ART. 8 – I VICE PRESIDENTI E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea elegge, scegliendoli fra i Soci, due Vice Presidenti almeno uno dei quali Socio elettivo, con la medesima procedura fissata per l'elezione del Presidente.

I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, il Presidente nelle sue funzioni; nella supplenza ha la precedenza il Vice Presidente più anziano d'età.

I Vice Presidenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di 3 mandati.

Il Presidente insieme ai Vice Presidenti forma l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei due Vice Presidenti, ogni volta che questi lo ritengano necessario e, comunque, non meno di due volte all'anno.

L'attività dei Vice Presidenti non è compensata in alcun modo.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 9 dello statuto della Fondazione e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; essa si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta scritta, recante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un quarto dei Soci o dai due Vice Presidenti.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Soci; essi devono contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ora ed il luogo della seconda convocazione, ove necessaria, che dovrà svolgersi nello stesso giorno a non più di un'ora di distanza dalla prima.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telex (telex, telefax, telegramma o e-mail) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

ART. 10 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, valida anche per la seconda convocazione; ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i Soci sospesi perché investiti di incarichi incompatibili.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Presidente sarà designato dagli intervenuti.

Le votazioni si effettuano con voto palese; esse sono invece a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo non si tiene conto degli astenuti; nelle votazioni con voto palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

In caso di votazione segreta la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, con esclusione degli astenuti e delle schede bianche, s'intenderà respinta.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale della Fondazione. In caso di seduta alla quale, per la riservatezza degli argomenti trattati non si ritenga di far partecipare il Segretario Generale, il Segretario verbalizzante deve essere nominato dall'Assemblea stessa tra i

suoi componenti. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario delle singole adunanze.

Alle adunanze sono di norma invitati ad assistere il Presidente e i componenti del Consiglio, della Deputazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione.

ART. 11 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI LA DEPUTAZIONE

Per la designazione dei componenti la Deputazione di competenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente convoca la medesima entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di designazione da parte dell'organo statutariamente competente, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata e contenente il numero dei componenti da designare e i requisiti di professionalità richiesti per i medesimi.

Prima dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza svolge una consultazione fra i Soci al fine di raccogliere indicazioni sulle candidature, al termine della quale, sulla base delle indicazioni raccolte e dei requisiti professionali e di onorabilità, compila una lista di candidati in numero pari a quello dei componenti da eleggere e la presenta all'Assemblea, depositandola presso la sede sociale a disposizione dei Soci, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea medesima.

Potranno essere presentate in Assemblea candidature diverse da quelle citate al capoverso precedente, purché appoggiate da almeno 20 Soci aventi diritto al voto, con lettera firmata indirizzata alla Presidenza almeno tre giorni prima della riunione, con allegati i curricula dei candidati così da permettere la verifica dei requisiti richiesti.

L'Ufficio di Presidenza provvederà a suddividere le candidature in tante categorie per quanti sono i profili di professionalità richiesti.

L'Assemblea procederà sulla base delle candidature così come previste al precedente capoverso, all'elezione a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione. Ogni Socio potrà esprimere un voto per ognuno dei componenti da eleggere e saranno considerati eletti i candidati che, all'interno delle singole categorie, risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano d'età.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in carica alla data di approvazione del presente regolamento ed il Presidente ed il Vice Presidente in carica a tale data restano nel loro ufficio fino a che non sia terminata la nomina di tutti gli organi previsti nel nuovo statuto.

I Soci eletti o nominati mantengono tale loro qualità fino al termine naturale del mandato previsto dallo statuto vigente al momento della loro nomina.

I Soci di diritto previsti a norma dell'art. 4 del presente regolamento, saranno nominati come segue:

a) alla scadenza o decadenza del Socio nominato a norma dello statuto approvato il 7.4.92 e successive modifiche dai rispettivi enti, istituzioni o associazioni d'appartenenza o, nel caso questi abbiano nominato più di un Socio alla scadenza o decadenza dell'ultimo:

il Presidente della Provincia di Pisa; il Sindaco del Comune di Pisa; il Sindaco del Comune di Cascina; il Sindaco del Comune di Pontedera; il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme; il Sindaco del Comune di Santa Croce sull'Arno; il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa; il Rettore dell'Università degli Studi di Pisa; il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa; il Direttore della Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento; l'Operaio Presidente dell'Opera della Primaziale

Pisana; il Presidente dell'Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Presidente dell'Unione Industriale Pisana; il Presidente dell'Associazione Toscana piccole e medie Industrie aderenti alla Confapi - Delegazione di Pisa; il Presidente della Confcommercio – Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Pisa; il Presidente della Confesercenti – Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche di Pisa; il Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pisa; il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa; il Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pisa; il Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Pisa; il Presidente della Confartigianato – Confederazione generale italiana dell'artigianato di Pisa; il Presidente dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani di Pisa;

b) alla scadenza o decadenza dei Soci nominati a norma del precedente statuto, per i quali non sia già prevista la sostituzione nel comma precedente, saranno nominati nell'ordine di seguito indicato:

il Soprintendente della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara –

il Soprintendente della Soprintendenza Archeologica per la Toscana -

il Presidente della S. Vincenzo de' Paoli –

il Presidente degli Amici dei Musei e Monumenti Pisani –

il Presidente dell'Ente Parco Regionale Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli -

il Presidente della Pubblica Assistenza di Pisa –

il Presidente della sezione "Italia Nostra" di Pisa –

il Presidente della Fondazione Piaggio -

il Presidente della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani di Pisa –

il Governatore della Misericordia di Pisa –

il Presidente degli Amici di Pisa

il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Pisa –

l'Arcivescovo di Pisa –

il Presidente della Società Storica Pisana –

Il presente regolamento assumerà efficacia con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza dello statuto della Fondazione adeguato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 17.5.99/153; dal momento dell'acquisizione della piena efficacia, sostituirà integralmente ogni altra forma di regolamentazione allora vigente per l'Assemblea dei Soci.